
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, produzione documentale, indispensabilità: deve trattarsi di documenti nuovi e non tardivamente prodotti in primo grado

Va confermato che nel giudizio di appello, l'eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che, comunque, non si sia verificata la decadenza di cui all'[art. 184 c.p.c.](#), la quale è rilevabile d'ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, va ritenuta inammissibile, non trattandosi di un documento "nuovo", la produzione di un documento tardivamente prodotto in primo grado dopo lo spirare dei termini di cui all'[art. 184 c.p.c.](#), ed in relazione al quale, peraltro, la parte non abbia avanzato alcuna istanza di rimessione in termini.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.2.2016, n. 2299

...omissis...

Con atto di citazione notificato il 18-10-2016 il proprietario di un fabbricato in via vvvvv conveniva in via vvv per sentirle condannare, per quanto rileva in questa sede, alla eliminazione delle vedute che consentivano l'affaccio dal loro fondo sul suo e allo spostamento del pozzetto della fossa biologica.

Nel costituirsi, le convenute contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano accertarsi, in via riconvenzionale, che l'area compresa tra i fabbricati rappresentava sedime comune in forza di consolidato possesso ad usucapionem, di modo che le vedute dovevano considerarsi legittime.

Con sentenza n. 357/2004 il Tribunale di Pordenone accertava che la parte di terreno esistente tra le due abitazioni era in comproprietà tra le parti, essendo stata utilizzata in comune dalle rispettive parti causa dagli anni sessanta fino al 1989, data di acquisto dell'immobile da parte del vvv.; dichiarava l'inesistenza di servitù di veduta in favore del fondo delle convenute; ordinava a queste ultime di eliminare le contestate vedute; rigettava la domanda di spostamento del pozzetto asseritamente collocato sul confine.

Avverso la predetta decisione proponevano due autonomi atti di appello vvvvv tutte quali eredi di Dvvvvv., deceduto nelle more -.

A seguito della riunione delle due impugnazioni, con sentenza in data 27-8-2010 la Corte di Appello di Trieste accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dalle eredi vv e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertato che il terreno tra le abitazioni delle parti era di esclusiva proprietà delle eredi Dvvvvvichiarava l'inesistenza di servitù di veduta a carico del fondo di queste ultime; dichiarava che i proprietari potevano esercitare le facoltà di legge a tutela della proprietà;

rigettava nel resto gli appelli.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto vvvv base di due motivi.

vvv quest'ultima in proprio e nell'interesse della figlia vvv hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.

In prossimità dell'udienza le ricorrenti principali hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Le controricorrenti hanno eccepito in limine la nullità della notificazione del ricorso, sul rilievo che dalla relata di notificazione non era possibile individuare il soggetto che aveva presentato l'atto all'ufficio notifiche.

L'eccezione è infondata.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e in tal caso l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito l'attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte a istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. Tale principio opera per l'atto di citazione, per il ricorso in cassazione e, in genere, per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo a inesistenza o nullità della notificazione (Cass. Sez. Un. 9213/1990 e successive conformi).

Nella specie, pertanto, non può essere seriamente posta in discussione la riferibilità della notificazione del ricorso per cassazione alle ricorrenti e al difensore che hanno sottoscritto tale atto.

Con il primo motivo le ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 159 bis c.p.c., nonché la carente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte di Appello attribuito rilievo assorbente all'elaborato del C.T.U. L., il quale ha affermato che "la parte di terreno che s'estende tra le due abitazioni non appare area comune tra le due parti..." Deducono che il C.T.U., avendo svolto la sua indagine nel 2008, non era in grado di

riferire su una situazione (l'utilizzo promiscuo di quell'area ed il riconoscimento da parte delle proprietarie frontiste) protrattasi dall'inizio degli anni sessanta fino all'acquisto da parte del D. (giugno 1989). Sostengono che il giudice del gravame avrebbe dovuto appurare se effettivamente dall'inizio degli anni sessanta all'acquisto del D. si era avuto un compossesso ad usucapionem da parte delle due dirimpettaie e si erano avuti ripetuti riconoscimenti circa il carattere comune del sedime compreso tra i rispettivi fabbricati; e che le sole testimonianze pertinenti sono quelle del geometra vvvvvvv non assumendo invece alcuna rilevanza le dichiarazioni degli altri testi indotti ex adverso.

Il motivo deve essere disatteso.

La Corte di Appello ha dato atto del contrasto - non superato nemmeno a seguito del confronto disposto in appello - emerso tra le deposizioni rese dai testi rispettivamente indotti dalle parti circa la comunanza o l'esclusiva proprietà della superficie posta tra i rispettivi fabbricati, nonché della mancanza di elementi idonei ad affermare la sicura attendibilità degli uni o degli altri. Di qui l'affermazione secondo cui lo stato dominicale era quello dalla documentazione formale, con esclusione di aree di proprietà comune.

L'apprezzamento espresso al riguardo dalla Corte territoriale, essendo sorretto da una motivazione immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità. Come è noto, infatti, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (tra le tante v. Cass. 23-5-2014 n. 11511; Cass. 15-7-2009 n. 16499; Cass. 7-1-2009 n. 42).

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1058 e 1059 c.c., nonché la carente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, la violazione dell'art. 345 c.p.c. e l'omessa motivazione, si dolgono della mancata vvvve non anche dal vvvv comproprietario, in quanto, ai sensi dell'art. 1159 c.c., la concessione fatta da uno dei comproprietari indipendentemente dagli altri obbliga il concedente o i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Il motivo è privo di fondamento.

La Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la produzione dell'autorizzazione in questione, rilevando che non si trattava di un documento "nuovo", bensì di documento tardivamente prodotto in primo grado dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 184 c.p.c., ed in relazione al quale vvvvv non avevano avanzato alcuna istanza di rimessione in termini.

Così statuendo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di appello, l'eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che, comunque, non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 184 c.p.c., la quale è rilevabile d'ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 12-2-2010 n. 3319; Cass. 20/11/2006 n. 24606).

Rimangono, conseguentemente, assorbite le censure mosse dalle ricorrenti in ordine agli ulteriori rilievi contenuti in sentenza circa gli affetti da riconnettere a una concessione di servitù di veduta da parte di uno solo dei comproprietari; rilievi che appaiono chiaramente effettuati ad abundantiam (come reso evidente dalle espressioni usate: "Tutto ciò a prescindere da ogni considerazione - anche alla luce della norma di cui all'art. 1059 c.c. - sul valore della documentazione.....") e non incidono, pertanto, sulla effettiva ratio decidendi, costituita dalla rilevata inammissibilità della produzione del documento in oggetto.

Con il primo motivo le ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 278 c.p.c., dell'art. 889 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al rigetto della

domanda di rimozione del pozzetto della fossa biologica, motivata sul rilievo secondo cui detto pozzetto nulla conteneva, ma era uno strumento di mera ispezione della fossa. Deducono che, una volta accertato che l'area esistente tra le abitazioni delle parti era di proprietà esclusiva delle attrici, e che su tale area si trovavano il pozzetto e la fossa biologica, s'imponeva l'accoglimento della domanda di rimozione di tale manufatto, a nulla rilevando l'addotta sua funzione di mera ispezione.

Il motivo difetta di autosufficienza, non specificando in base a quali elementi si debba ritenere che il pozzetto insisteva nella proprietà D.. Il passaggio della C.T.U. trascritto a pag. 21 del controricorso non appare risolutivo a tal fine, non essendo chiaro se la "parete ovest" sia quella del fabbricato delle attrici o delle convenute.

Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali si dolgono della violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in ordine alla statuizione di parziale compensazione delle spese (1/2).

Anche tale motivo è privo di pregio.

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Esula, pertanto, da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (tra le tante v. Cass. 19-6-2013 n. 15317; Cass. 31-3-2006 n. 17457; Cass. 16-3-2006 n. 5828; Cass. 2/8/2002 n. 11537; Cass. 14/11/2002, n. 16012; Cass. 01/10/2002, n. 14095; Cass. 11/11/1996, 9840).

Nella specie, di conseguenza, nel disporre la compensazione delle spese, la Corte di Appello non è incorsa nella denunciata violazione di legge.

Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.